



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CIAMPINI | LUCIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MASSARI | BERNARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARETTI | FRANCESCO ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 548/2013
spedito il 20/02/2013

- avverso la sentenza n. 185/2012 Sez.4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale d
PARMA
contro:

AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI PARMA
P.LE EUROPA, 1 - LOC. BIANCONESE 43010 FONTEVIVO

proposto dagli appellanti:

GOLINI SRL
VIALE CAVOUR 10 43017 SAN SECONDO PARMENSE PR

difeso da:

CUCCU PAOLO
C/O STUDIO ZAMBELLO
VIALE TANARA, 5 43121 PARMA PR

difeso da:

ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
VIALE TANARA, 5 43121 PARMA PR

Atti impugnati:

AVV. PAGAMENTO n° A857 DEL 18.1.2011 ACCISE-PROD.ENE 2005
AVV. PAGAMENTO n° A857 DEL 18.1.2011 ACCISE-PROD.ENE 2006
AVV. PAGAMENTO n° A857 DEL 18.1.2011 ACCISE-PROD.ENE 2007
AVV. PAGAMENTO n° A857 DEL 18.1.2011 ACCISE-PROD.ENE 2008

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 548/2013

UDIENZA DEL

07/04/2016 ore 10:30

N°

2015

PRONUNCIATA IL:

17 APR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 LUG. 2016

Il Segretario

Il Segretario
Alberto SALVI





(segue)

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 548/2013

UDIENZA DEL

07/04/2016 ore 10:30

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna

(Sezione XIII)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 548 del 2013, proposto da:
Golini s.r.l.

contro

Agenzia delle Dogane, Ufficio di Parma

per l'annullamento

della sentenza n. 185/04/12 del 3 dicembre 2012 della Commissione tributaria provinciale di Parma

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria provinciale di Parma respingeva il ricorso proposto da Golini s.r.l. avverso l'avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Parma e relativo al recupero di crediti d'imposta per € 41.723,49, oltre interessi di mora, concessi alle imprese esercenti l'attività di autotrasporto merci, ai sensi dell'art. 4, co. 2, DPR n. 227/2000.

A seguito di un controllo eseguito da funzionari dell'Agenzia emergeva, infatti, che la ditta aveva utilizzato il credito spettante in compensazione con debiti relativi ad altre imposte prima del decorso di 60 giorni fissato dalla norma sopra citata secondo cui *"Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta..."*.

Nella specie il credito era stato utilizzato dall'interessata prima della formazione del silenzio assenso.

Il Giudice di primo grado respingeva le eccezioni processuali della ricorrente e confermava la pretesa dell'ufficio rilevando che, non essendo contestato il fatto, *"i regimi agevolativi sono*

caratterizzati dalla costante presenza di precise regole formali e procedurali" alle quali il ricorrente non si era attenuto.

Per la riforma della suddetta pronuncia interponeva appello la società contribuente instando per il suo annullamento.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Parma opponendosi all'accoglimento del gravame.

Nella pubblica udienza del 7 aprile 2016 la causa veniva introitata per la decisione.

Preliminarmente, allegando copiosa giurisprudenza, viene eccepita la nullità della notifica dell'avviso di pagamento dal momento che la relata di notifica risulterebbe mancante della sottoscrizione, della data, della persona a cui l'avviso è stato consegnato, del luogo di consegna e dell'ufficio postale dal quale è stata spedita la copia destinata al contribuente.

La tesi non può essere condivisa.

In proposito pare sufficiente rammentare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *"La questione relativa alla conseguenza sul procedimento di notifica a mezzo del servizio postale del vizio costituito dall'omessa indicazione sull'atto da notificarsi della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, ex art. 3 ... è già stata risolta dalla Sezioni Unite con sentenza n. 7821 del 19 luglio 1995 nel senso che tale carenza comporta mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuto, spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico"* (Cass. civ. sez. V, 22/04/2009, n. 9493; nello stesso senso sez. V, ord., n. 834/2010).

Ne segue che poiché la relata *"non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione"*, l'omissione della apposizione della relazione, non solo nella copia per il destinatario, non può determinare l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica, bensì la sua mera irregolarità la quale viene sanata dal raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., ossia dall'avvenuta conoscenza dell'atto, nella fattispecie dimostrata dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario (Cass. civ., sez. trib., 08/06/2016, n. 11720).

E ciò a prescindere dal fatto che controparte contesta anche in punto di fatto la ricostruzione della ricorrente allegando copia della relata di notifica sottoscritta dal messo notificatore dell'Ufficio.

Nel merito l'appello è parzialmente fondato.

La ricorrente evidenza che il credito di cui si discute è effettivamente spettante, nessun rilievo essendo stato formulato in tal senso dall'Ufficio, conseguendone che un mero vizio formale (ossia l'utilizzo del credito stesso prima del decorso del termine di cui all'art. 4, co. 2, DPR n. 277 del 2000) non può costituire motivo per denegare l'agevolazione richiesta. E ciò anche in considerazione che nessun danno deriverebbe alle ragioni erariali e che sostanzialmente il recupero dell'agevolazione per motivi meramente formali si porrebbe in contrasto con l'art. 10, co. 3, della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

La tesi merita di essere condivisa.

L'art. 3, co. 1, del citato DPR stabilisce che *“Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'art. 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette... entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ...”*, precisando ai commi successivi i requisiti e il contenuto della dichiarazione.

L'art. 4, come già si è visto, dispone che *“L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'art. 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante...”*.

Al comma 2 viene stabilito che *“Decorso i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione...”*, potendo l'ufficio competente annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato salvo sanatoria dei vizi rilevati.

Nessuna delle disposizioni citate o altre norme dello stesso decreto stabilisce alcuna decadenza dall'agevolazione per l'omesso rispetto del termine di cui sopra quando effettivamente sussistono le condizioni sostanziali per la concessione del beneficio.

In proposito, sia pure con riferimento ad altra tipologia di agevolazione fiscale, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte che le disposizioni in tema di decadenza sono, per loro natura, di stretta interpretazione, e devono essere espressamente previste dalla legge avendo gli obblighi di comunicazione la sola funzione di rendere tracciabile il successivo utilizzo del credito d'imposta (Cass. civ., sez. trib. 4 marzo 2016 n. 4351, id., 4 aprile 2013 n. 8295).

In tal senso depone anche l'art. 10, co. 3 della l. n. 212/2000 secondo cui *"Le sanzioni non sono comunque irrogate ...quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta..."*.

Si è autorevolmente ritenuto che *"in tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale - e, dunque, non è punibile ex art. 10 dello Statuto del contribuente - ove essa non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo"* (Cass. civ., sez. trib. 22 dicembre 2014 n. 27211). E tale si palesa, per l'appunto, la situazione all'esame giacché, per un verso, nessun debito d'imposta risulta esistente in capo alla società (alla quale spettava sostanzialmente il credito) e, per altro verso, nessun pregiudizio scaturisce all'esercizio del controllo atteso che, in forza dell'art. 4, co. 2, DPR n. 277 del 2000, l'Ufficio poteva sempre procedere al recupero del credito in assenza dei suoi presupposti e ciò anche decorso il termine di sessanta gironi dalla comunicazione.

In conclusione per le ragioni esposte l'appello va parzialmente accolto nei sensi sopra precisato, riformando la sentenza impugnata.

Le spese del giudizio attesa la novità della questione possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sez. XIII, accoglie parzialmente l'appello come in motivazione precisato.

Spese compensate.

Bologna, 7 aprile 2016

Il Giudice estensore

Il Presidente